

DECISIONE N. 9/73 DEL COMITATO MISTO

che completa e modifica gli articoli 24 e 25 del protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di « prodotti originari » ed ai metodi di cooperazione amministrativa

IL COMITATO MISTO,

visto l'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Islanda, firmato a Bruxelles il 22 luglio 1972,

visto il protocollo n. 3, relativo alla definizione della nozione di « prodotti originari » ed ai metodi di cooperazione amministrativa, in appresso denominato protocollo n. 3, in particolare l'articolo 28,

considerando che la decisione n. 6/73 del Comitato misto, del 2 febbraio 1973, ha apportato alcune modifiche all'articolo 25, paragrafo 1, del protocollo n. 3, per evitare che, a detrimento dei prodotti originari ai sensi dell'accordo del 22 luglio 1972, possano verificarsi spostamenti nelle fonti di approvvigionamento fino alla soppressione dei dazi doganali tra la Comunità nella sua composizione originaria e l'Irlanda, da una parte, e l'Islanda, dall'altra; che la suddetta decisione ha pertanto modificato i testi degli articoli 23 e 24;

considerando che, data la comparsa di nuovi rischi di spostamento delle fonti di approvvigionamento, è necessario apportare nuove modifiche all'articolo 25, paragrafo 1 del protocollo n. 3.

DECIDE:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 25, paragrafo 1, del protocollo n. 3 è sostituito dal seguente testo:

« 1. Possono beneficiare, all'importazione in Islanda o in Danimarca o nel Regno Unito, del-

le disposizioni tariffarie in vigore in Islanda o nei due altri paesi e contemplate dall'articolo 3, paragrafo 1 e dall'articolo 4 dell'accordo:

- a) i prodotti rispondenti alle condizioni del presente protocollo per i quali sia stato rilasciato un certificato di circolazione delle merci da cui risulti che hanno acquisito il carattere originario e subito tutti i processi di trasformazione esclusivamente in Islanda o nei due paesi suddetti o negli altri cinque paesi di cui all'articolo 2 del presente protocollo;
- b) i prodotti rispondenti alle condizioni del presente protocollo, diversi da quelli dei capitoli da 50 a 62, per i quali sia stato rilasciato un certificato di circolazione delle merci da cui risulti:
 1. che essi sono stati ottenuti mediante trasformazione di merci che, al momento della loro esportazione dalla Comunità nella sua composizione originaria o dall'Irlanda, vi avevano già acquisito il carattere di prodotti originari,
 2. che il plus-valore acquisito in Islanda o nei due paesi suddetti o negli altri cinque paesi di cui all'articolo 2 del presente protocollo rappresenta almeno il 50 % del valore di tali prodotti;
- c) i prodotti rispondenti alle condizioni del presente protocollo, elencati nella successiva colonna 2, per i quali sia stato rilasciato un certificato di circolazione delle merci da cui risulti che sono stati ottenuti mediante trasformazione di merci riportate nella successiva colonna 1 e che, al momento della loro esportazione dalla Comunità nella sua composizione originaria o dall'Irlanda, vi avevano già acquisito il carattere di prodotti originari.

		<i>Colonna 1</i>			<i>Colonna 2</i>
		Prodotti utilizzati			Prodotti ottenuti
1.	ex 11.08	Amidi o fecole ottenuti a partire da granturco o da patate	ex 35.05		Colle d'amido o di fecola
2.	73.12	Nastri di ferro o di acciaio, laminati a caldo o a freddo	73.18		Tubi (compresi i loro sbocchi) di ferro o di acciaio, esclusi gli oggetti della voce n. 73.19
3.	74.01	Metalline cuprifere; rame greggio (rame da affinazione e rame raffinato); cascami e rottami di rame	74.03		Barre, profilati e fili di sezione piena, di rame
			74.04		Lamiere, lastre, fogli e nastri di rame, di spessore superiore a 0,15 mm
			74.05		Fogli e nastri sottili di rame (anche goffrati, tagliati, perforati, ricoperti, stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche artificiali o supporti simili) di spessore di 0,15 mm o meno (non compreso il supporto)
			74.06		Polveri e pagliette di rame
			74.07		Tubi (compresi i loro sbocchi) e barre forate, di rame
			74.08		Accessori per tubi, di rame (raccordi, gomiti, giunti, manicotti, flange, ecc.)
			74.10		Cavi, corde, trecce e simili, di fili di rame, esclusi i prodotti isolati per l'elettricità
			85.23		Fili, trecce, cavi (compresi i cavi coassiali), nastri, barre e simili, isolati per l'elettricità (anche laccati od ossidati anodicamente), muniti o non di pezzi di congiunzione
4.	75.01	Metalline, speiss ed altri prodotti intermedi della metallurgia del nichelio; nichelio greggio (esclusi gli anodi della voce n. 75.05); cascami e rottami di nichelio	75.02		Barre, profilati e fili di sezione piena, di nichelio
			75.03		Lamiere, lastre, fogli e nastri di qualunque spessore, di nichelio; polveri e pagliette di nichelio
			75.04		Tubi (compresi i loro sbocchi), barre forate ed accessori per tubi (raccordi, gomiti, giunti, manicotti, flange, ecc.) di nichelio
5.	ex 85.24	Elettrodi di carbone	ex 85.24		Elettrodi di grafite
6.	Materie che non rientrano nei capitoli 50 — 62		Tutti i prodotti che rientrano nei capitoli 50 — 62		
7.	ex capitoli 50 — 57	Fibre, filati, monofili e lamette di materie tessili diverse da quelle prevalenti in peso, purché il loro peso non ecceda il 10% del peso globale di tutte le materie tessili incorporate nel prodotto finito	Tutti i prodotti che rientrano nei capitoli 50 — 62 che contengono due o più materie tessili		
8.	ex capitoli 50 — 59	Filati	ex 60.04		Sottovesti complete e pronte per essere indossate
			ex 60.05		Indumenti esterni ed altri articoli, completi e pronti per essere indossati o pronti per l'uso, ad esclusione delle coperte

Colonna 1		Colonna 2		
Prodotti utilizzati		Prodotti ottenuti		
9.	ex capitoli 50 — 59	Tessuti non ricamati, a condizione che il valore del tessuto non ecceda il 50 % del valore del prodotto finito	ex 62.02	Prodotti seguenti, ricamati: biancheria da tavola, tende, centri da tavola, appoggiatesta per sedili; fodere per braccioli e per cuscini (ad esclusione della biancheria da letto) e manufatti per l'arredamento per edifici religiosi e simili luoghi di culto
10.	ex capitoli 50 — 62	Guarnizioni ed accessori (ad esclusione delle fodere)		Tutti i prodotti del capitolo 60, delle voci 61.01 — 61.04, 61.06, 61.07, 61.09 — 61.11 (completi e pronti per essere indossati), 61.05 (completi e pronti per essere indossati), nonché i prodotti della voce 61.08 e del capitolo 62
11.	ex 57.07	Filati di sisal	ex 58.02	Tappeti di sisal
12.	50.03	Cascami di seta (bozzoli di bachi da seta non atti alla trattura, sfilacciati), borra, roccadino o pettenuzzo e residui della cardatura	}	Tutti i prodotti che rientrano nei capitoli 50 — 62
	56.03	Cascami di fibre tessili sintetiche ed artificiali (continue o in fiocco) in massa, compresi gli avanzati di filati e gli sfilacciati		
13.	53.05	Lane e peli (fina o grossolani) cardati o pettinati		Tutti i prodotti che rientrano nei capitoli 50 — 57
14.	ex 56.01	Fiocco di fibre tessili sintetiche, in massa	}	— Tutti i prodotti compresi nei capitoli 50 — 57, ad eccezione del n. 56.04: fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco e cascami di fibre tessili sintetiche ed artificiali (continue o in fiocco), cardate, pettinate o altrimenti preparate per la filatura — I seguenti prodotti dei capitoli 58 — 62: ex 59.01: assorbenti igienici ex 59.04: spago, corde e funi, anche intrecciati, diversi dai filati semplici composti unicamente di fibre sintetiche continue
	ex 56.02	Fasci (câbles) da fiocco di fibre tessili sintetiche		
15.	ex 56.01 ex 56.02	Fibre e fasci (câbles) di polipropilene, a condizione che il loro valore non ecceda il 40 % del valore del prodotto finito	ex 59.02	Feltri fatti all'ago, anche impregnati o spalmati
16.	ex capitoli 50 — 57	Filati	ex 50.09	Tessuti tinti, contenenti almeno l'80 % in peso di seta o di borra di seta (schappe)
			ex 51.04	Tessuti di fibre tessili sintetiche ed artificiali continue, in strisce
			ex 55.09	Altri tessuti di cotone, in strisce
			ex 55.09	Organze, imbianchite, mercerizzate e pergamenate
			ex 56.07	Tessuti di fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco (o di cascami di fibre tessili sintetiche ed artificiali), in strisce
			58.01	Tappeti a punti annodati od arrotolati, anche confezionati
			ex 59.01	Assorbenti igienici

Colonna 1		Colonna 2	
Prodotti utilizzati		Prodotti ottenuti	
		ex 59.15 Tubi per pompe ed altri tubi simili, di materie tessili, nei quali il lino o la canapa o le due materie insieme costituiscono al massimo il 50% del peso dei componenti tessili	
		ex 59.17 Veli e tele da buratti	
		ex 59.17 Articoli di materie tessili diversi dai prodotti definiti nella nota 5 a) del capitolo 59	
		ex 60.03 Calze, sottocalze, calzini, proteggi-calze e manufatti simili, completi e pronti per essere indossati	
		ex 60.06 Manufatti del tipo di quelli compresi nei nn. da 60.02 a 60.05, di maglia elastica e di maglia gommata, completi e pronti per essere indossati o pronti per l'uso	
17.	ex capitoli 50 — 59 Filati semplici	59.05 Reti ottenute con l'impiego di manufatti previsti dalla voce n. 59.04, in strisce, in pezza o in forme determinate; reti per la pesca, in forme determinate, costituite da filati, spago o corde	
		59.06 Altri manufatti ottenuti con l'impiego di filati, spago, corde o funi, esclusi i tessuti ed i manufatti di tessuto	
18.	ex capitoli 55 e 56 Filati semplici	ex 58.08 Tessuti a maglie annodate (reti), aperte e regolari, in forma di quadrato o di losanga e fermate da nodi ai quattro angoli, interamente in cotone o in fibre sintetiche	
19.	ex 51.01 Filati di fibre tessili sintetiche continue, non preparati per la vendita al minuto	ex 58.08 Tessuti a maglie annodate (reti), aperte e regolari, in forma di quadrato o di losanga e fermate da nodi ai quattro angoli, interamente in cotone o in fibre sintetiche	
	ex 51.02 Monofili, lamette e simili (paglia artificiale) ed imitazioni del catgut, di materie tessili sintetiche		ex 59.04 Spago, corde e funi, anche intrecciati, diversi dai filati semplici composti unicamente di fibre sintetiche continue
			59.05 Reti ottenute con l'impiego di manufatti previsti dalla voce n. 59.04, in strisce, in pezza o in forme determinate; reti per la pesca, in forme determinate, costituite da filati, spago o corde
			59.06 Altri manufatti ottenuti con l'impiego di filati, spago, corde o funi, esclusi i tessuti ed i manufatti di tessuto
20.	ex 51.01 Filati, monofili, lamette e simili (paglia artificiale) ed imitazioni del catgut, di fibre cuproammoniacali	ex 51.02 Etichette, scudetti e simili, tessuti, ma non ricamati, in pezza, in nastri o tagliati	
21.	ex 51.02 Monofili di poliesteri	ex 59.17 Tessuti (diversi dai tessuti feltrati di fibre tessili), dei tipi comunemente usati nelle macchine per la fabbricazione della pasta da carta o per la fabbricazione ed il finissaggio della carta e del cartone, compresi i tessuti del tipo di forma tubolare o senza fine	

<i>Colonna 1</i>		<i>Colonna 2</i>	
Prodotti utilizzati		Prodotti ottenuti	
22.	ex capitoli 50 — 59	Tessuti ed altri prodotti ad eccezione di quelli compresi nelle voci 59.10 e 59.11	59.10
			Linoleum per qualsiasi uso, anche tagliati; copripavimenti costituiti da una spalmatura applicata su supporto di materie tessili, anche tagliati
			ex 59.11
			Fogli, piastre e nastri di gomma spugnosa o cellulare, combinati con un tessuto
23.	ex capitoli 50 — 59	Tessuti, ad eccezione delle fodere, a condizione che il valore del tessuto (non compresi fodere, guarnizioni e accessori) non ecceda il 45% del valore del prodotto finito	ex 61.01
			Indumenti esterni per uomo e per ragazzo, completi e pronti per essere indossati
			ex 61.02
			Indumenti esterni per donna, per ragazza e per bambini, completi e pronti per essere indossati, dei seguenti tipi: vestiti, gonne, giacche, pantaloni (diversi dai pantaloni il cui tessuto è compreso nei nn. 55.08 e 55.09), completi (composti da una giacca e da una gonna o da una giacca e da un paio di pantaloni) e cappotti
24.	ex capitoli 50 — 60	Tessuti e tessuti a maglia, a condizione che il valore del tessuto non ecceda il 40% del valore del prodotto finito	ex 61.09
			Reggiseni, busti, fascette, guaine, cinture morbide e altri manufatti destinati a sostenere il corpo, anche elastici, completi e pronti per essere indossati

Il presente paragrafo si applica soltanto ai prodotti che, a norma dell'accordo e dei protocolli allegati, beneficeranno della soppressione dei dazi doganali al termine del periodo di disarmo tariffario fissato per ciascun prodotto. Il presente paragrafo cessa di essere applicabile per ciascun prodotto al termine del periodo di disarmo tariffario fissato per tale prodotto. »

Articolo 2

1. Il testo dell'articolo 24, paragrafo 1 del protocollo n. 3 è sostituito dal seguente testo :

« 1. I certificati di circolazione delle merci fanno eventualmente risultare che i prodotti ai quali essi si riferiscono hanno acquisito il carattere originario ed hanno subito ogni trasformazione complementare alle condizioni di cui all'articolo 25, paragrafo 1, fino alla data in cui il dazio doganale applicabile ai detti prodotti sarà soppresso tra la Comunità nella sua composizione originaria e l'Irlanda, da una parte, e l'Islanda, dall'altra.»

2. La nota 12 dell'allegato I del protocollo n. 3, relativa agli articoli 24 e 25, è soppressa.

Articolo 3

La decisione n. 6/73 del Comitato misto, del 2 febbraio 1973, è sostituita dalla presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 20 agosto 1973.

Per il Comitato misto

Il Presidente

T. ASGEIRSSON

I segretari

O. EGILSSON M. C. SAUT